



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2020, proposto da Trx Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Giulia Roversi Monaco, Barbara Simoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Mario Rossi in L'Aquila, via Verdi n. 29;

contro

A.R.I.C. - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via V. Veneto 11;

nei confronti

Aptiva Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Marengi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del verbale della seduta pubblica del 12.12.2019 dell'Agencia Regionale per l'Informatica e la Committenza Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo - ARIC e del verbale della valutazione tecnica consegnato nella medesima data nella parte in cui, per il Lotto n. 22 – Sistema di prevenzione delle infezioni per dispositivi impiantabili atto alla riduzione delle infezioni ed alla stabilizzazione del pacemaker/defibrillatore nel sito di impianto, pongono al primo posto fra le ditte facenti parte dell'Accordo Quadro la Società Aptiva Medical S.r.l. anziché escluderla dalla gara ed inserire la ricorrente quale unico Fornitore del Lotto stesso, nonché dei relativi allegati fra i quali il riepilogo esito apertura offerte economiche/graduatoria provvisoria;

di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi inclusi tutti i verbali di gara ad oggi non conosciuti dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.R.I.C. - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza e di Aptiva Medical S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2020 il dott. Mario Gabriele Perpetuini.

Ai sensi dell'art. 84 del D.L. n. 18/2020, e succ. mod ed int., l'udienza si è tenuta con modalità di collegamento da remoto via Teams, sulla piattaforma corrispondente alla sede dell'ufficio giudiziario.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Agencia Regionale per l'Informatica e la Committenza Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo (da ora in avanti ARIC), con delibera del Commissario Straordinario SA/cs02/18 del 20.12.2018, ha disposto di bandire una gara per l'affidamento della fornitura quadriennale di

elettrostimolatori cardiaci definitivi, defibrillatori impiantabili, dispositivi per il trattamento elettrico avanzato dello scompenso cardiaco, dispositivi per il monitoraggio del ritmo cardiaco, materiale correlato all'impiantistica e servizi connessi da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo.

E' stata quindi indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo decreto.

Entro i termini stabiliti sono pervenute per il lotto n. 22 soltanto le offerte della odierna ricorrente e della Aptiva Medical S.r.l..

Con il gravame in epigrafe la ricorrente impugna il verbale della seduta pubblica del 12.12.2019 dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo - ARIC e del verbale della valutazione tecnica consegnato nella medesima data nella parte in cui, per il Lotto n. 22, pongono al primo posto fra le ditte facenti parte dell'Accordo Quadro la Società Aptiva Medical S.r.l. anziché escluderla dalla gara ed inserire la ricorrente quale unico Fornitore del Lotto stesso, nonché dei relativi allegati fra i quali il riepilogo esito apertura offerte economiche/graduatoria provvisoria.

Si sono costituite l'Amministrazione intimata e la controinteressata Aptiva Medical S.r.l., resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione in quanto inammissibile e infondato.

Alla pubblica udienza del 17 giugno 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.§. Il collegio procede allo scrutinio dell'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'Amministrazione intimata e dalla controinteressata, in quanto il ricorso sarebbe proposto avverso meri atti endo-procedimentali

(verbali di gara), di per sé privi di natura provvedimentoale e non immediatamente lesivi.

L'eccezione è fondata.

L'azione di annullamento è subordinata alla coesistenza di tre condizioni:

a) la titolarità di una posizione giuridica, intesa come posizione qualificata che distingue il soggetto dal "quisque de populo" in rapporto all'esercizio dell'azione amministrativa;

b) l'interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 c.p.c.;

c) la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo.

La mera titolarità di un interesse protetto non giustifica l'azione giudiziale, quando tale interesse non sia concretamente lesa dall'atto di cui si chiede la rimozione dal mondo giuridico.

Nel caso di specie, come noto, il verbale di gara è un mero atto interno al procedimento di evidenza pubblica, come tale privo di valenza provvedimentoale e, quindi, non di per sé lesivo né autonomamente impugnabile.

L'unico atto munito di valenza provvedimentoale e connotato di carattere lesivo, oltre al provvedimento che dispone l'esclusione di un concorrente, è il provvedimento di aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. III, 28.6.2019, n. 4447).

Nel caso di specie, quindi, deve concludersi che, allo stato e prima dell'adozione di un provvedimento definitivo e autonomamente lesivo, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

2.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La particolare complessità della fattispecie rende opportuna la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando:

1. dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe;
2. compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 giugno
2020 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Giardino, Referendario

L'ESTENSORE
Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO